

Firenze, 8 ottobre 2024

TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE SULLA CATEGORIA 2BIS DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI


*Dott.ssa Daniela Bardini – Dott. Filippo Parotti
Ecocerved a supporto della Sezione Toscana
Albo gestori ambientali*

1

Contenuti della sessione

1. Cenni normativi
2. Requisiti soggettivi e oggettivi di iscrizione
3. Mezzi e titoli di disponibilità
4. Attribuzione dei codici-rifiuto ed esempi pratici
4. Variazione e Rinnovo
6. Costi

2



3

□ART. 212 comma 8 D. LGS 152/2006

I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno...sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo.

□ART. 16 DM 3 giugno 2014, nr. 120

Le imprese e gli enti di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006 sono iscritti all'Albo nella categoria 2bis sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

4

Possono, quindi, iscriversi in categoria 2bis:

- **Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (**senza limiti quantitativi**).
- **Produttori iniziali di rifiuti pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (**con il limite di 30kg/l. al giorno**)

- **Produttore iniziale (categoria 2bis)**: il soggetto (impresa o ente) la cui attività ha prodotto direttamente i rifiuti e il soggetto al quale sia **giuridicamente riferibile** detta produzione.
- **Nuovo produttore (categoria 4)**: il soggetto che ha prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

5

REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI

6

REQUISITI SOGGETTIVI

Le imprese e gli enti sono iscritti all'Albo:

- nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale;
- nella persona del legale rappresentante.

Per l'iscrizione all'Albo occorre che i soggetti:

- a) siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- b) siano iscritti al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo
- c) non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- d) non abbiano riportato condanna passata in giudicato...., :
 - 1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
 - 2) alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
 Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ... oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
- e) siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC regolare);
- f) non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (NULLA OSTA ANTIMAFIA)
- g) non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale ...;

7

REQUISITI OGGETTIVI

ART. 16, comma 3 DM 3 giugno 2014, n. 120

Le imprese e gli enti che intendono chiedere la propria iscrizione nella categoria 2 bis devono dichiarare con la comunicazione che presentano all'Albo:

- **la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti:** sono i dati denunciati al Registro Imprese e ricavabili dalla visura camerale.
- **che intende trasportare i rifiuti prodotti dalla propria attività, così come riportati nel foglio riepilogativo;**
- **che i veicoli, indicati nel foglio riepilogativo, sono in regola con la vigente disciplina in materia di autotrasporto di cose e sono tecnicamente idonei al trasporto dei rifiuti indicati, anche in relazione alle modalità di trasporto indicate e rispettano le prescrizioni di cui all'art. 3 del provvedimento autorizzativo.**

8

I MEZZI

9

LA DISPONIBILITA' DEI VEICOLI PER IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Per esser iscritto all'Albo per il trasporto «in conto proprio» il veicolo potrà avere destinazione d'uso:

- **USO PROPRIO** ➡ se massa superiore alle 6 tonnellate è necessaria la LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO AI SENSI DELLA L.298/1974

- **USO TERZI** ➡ è necessario che l'impresa sia iscritta:

- all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per il trasporto con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonn
- al Registro Elettronico Nazionale (REN) per il trasporto con veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonn

10

IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO - art. 31 Legge 298/1974

- E' il trasporto eseguito da persone fisiche o persone giuridiche
- Deve avvenire con mezzi nella disponibilità del soggetto (proprietà, usufrutto, leasing, patto riservato dominio, noleggio se massa entro 6 tonnellate)
- Condotti dal titolare della **licenza**, da lavoratori dipendenti o suoi dipendenti o componenti delle famiglie collaboratori del titolare
- L'attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerare **complementare o accessoria** rispetto l'attività principale dell'impresa
- Le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute (...)

Il trasporto per conto terzi

Il trasporto di cose per conto terzi è “**la prestazione di un servizio**, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo (art.2 D.Lgs n.286/2005). “

Si ha uso di terzi di un veicolo quando esso è utilizzato, dietro **corrispettivo**, nell'**interesse** di persone **diverse dall'intestatario** della carta di circolazione (art. 82 Codice della Strada).

Art. 8 comma 2 DM. 120/2014

Le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2bis e 3bis a condizione che lo svolgimento di queste ultime attività non comporti variazioni della categoria, classe e tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

I criteri di applicazione sono stati stabiliti con la Delibera del Comitato Nazionale n. 2/2015 integrata dalla n. 3/2015.

Delibera Comitato Nazionale nr. 2/2015

Iscrizioni nella categoria 4 – conto terzi

L'impresa autorizzata all'esercizio della professione di **autotrasportatore conto terzi** e munita di **veicoli ad uso di terzi** può iscriversi nella categoria 4 per trasportare:

- rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- rifiuti speciali non pericolosi dei quali risulti essere **nuovo produttore**
ANCHE:
- I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla **categoria 2 bis**;
- I Raae di cui alla **categoria 3bis** per le attività svolte **in nome dei distributori**
- I rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa **commercio** o che richiede per trasporti **funzionali all'impianto**.

Delibera Comitato Nazionale nr. 2/2015

Iscrizioni nella categoria 4 – conto proprio

L'impresa munita di veicoli ad **uso proprio** o presi in locazione (noleggio) da imprese esercenti attività di noleggio può iscriversi nella categoria 4 per trasportare:

- I rifiuti speciali non pericolosi dei quali l'impresa fa **commercio** o che richiede per trasporti funzionali all'**impianto**;
- rifiuti speciali non pericolosi dei quali risulti essere **nuovo produttore**;
- I rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti speciali pericolosi di cui alla **categoria 2 bis**;
- I Raae di cui alla **categoria 3bis** a condizione che l'impresa svolga anche l'attività di **distributore** di AEE o di **installatore** o di **gestore di centro di assistenza**;

TITOLI DI DISPONIBILITA' DEI MEZZI

- Proprietà dell'impresa
- Usufrutto
- Acquisto con patto di riservato dominio
- Leasing
- Locazione senza conducente
- Comodato

- **Proprietà dell'impresa**

La carta di circolazione del veicolo è il documento che dimostra la disponibilità.

- **Usufrutto**

E', come il diritto di proprietà, un diritto reale soggettivo tipico che conferisce al titolare un potere assoluto ed immediato sulla cosa.

Consiste nel diritto che il soggetto definito "Usufruttuario" ha di utilizzare e godere di un bene di proprietà altrui, il "nudo proprietario".

Occorre che **l'intestazione temporanea risulti dal libretto di circolazione** ai sensi dell'art. 94 (4 bis) Cds.

- **Acquisto con patto di riservato dominio**

Il patto di riservato dominio è un contratto con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà e quindi la piena proprietà del veicolo, viene **condizionata al pagamento dell'intero prezzo** di vendita pattuito dalle parti.

Il **veicolo è immatricolato a nome dell'acquirente**, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nominativo del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata come disposto all'art. 91 comma 3 Cds.

- **Leasing**

Nel leasing il libretto è immatricolato a nome del **locatore**.

E' tuttavia prevista la specifica annotazione sulla carta di circolazione del veicolo, del nominativo del **Locatario** e della data di **scadenza** del relativo contratto secondo quanto disposto all'art. 91 comma 1 del Cds.

▪ Locazione senza conducente

Il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a fornire al locatario il veicolo per le sue esigenze (art. 84 Cds).

Per i veicoli ad uso speciale e per i veicoli con massa fino a 6 tonnellate è ammessa la locazione senza conducente purché il locatore eserciti **apposita attività** con idonea iscrizione al Registro delle Imprese ed i veicoli siano immatricolati «**uso terzi da locare senza conducente**».


▪ Comodato

Il contratto di comodato senza conducente per autoveicoli ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico uguale o inferiore alle 6 tonnellate è consentito.


Si sostanzia nella concessione della disponibilità del veicolo, da parte del comodante, in maniera gratuita, a cui corrisponde l'obbligo, per il comodatario, di restituire il veicolo alla scadenza pattuita.

Qualora la durata sia superiore a 30 giorni naturali e consecutivi l'art. 94 comma 4 bis del Cds ne prevede la **trascrizione sul libretto**.

I componenti del **nucleo familiare** purché conviventi, sono esentati da suddetto obbligo.



21



22

RIFIUTI URBANI - art. 183, comma 1, lett. b) ter, D.lgs. 152/2006

1. i rifiuti **domestici indifferenziati e da raccolta differenziata**, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da **altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies**;
3. i rifiuti provenienti dallo **spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti**;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, **giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua**;
5. i rifiuti della **manutenzione del verde pubblico**, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla **pulizia dei mercati**;
6. i rifiuti provenienti da **aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni**, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

RIFIUTI SPECIALI- art. 184, comma 3, D.lgs. 152/2009

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle **attività di costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle **attività di scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni artigianali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività commerciali** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio** se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di **recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue**, nonché i rifiuti da **abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie**;
- h. i rifiuti derivanti da **attività sanitarie** se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter
- i. **i veicoli fuori uso**

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - art. 184 D. lgs. 152/2006

I rifiuti sono classificati secondo le **CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA'** in:

- **RIFIUTI PERICOLOSI** - art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006

“rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'[allegato I della parte quarta del presente decreto](#)

- **RIFIUTI NON PERICOLOSI** - art. 183, comma 1, lett. b) bis, D.lgs. 152/2006

"rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b).

STATO FISICO DEI RIFIUTI E MODALITA' DI TRASPORTO

- **SOLIDO (PULVERULENTO E NON PULVERULENTO)** ➡ modalità di trasporto
«**ALLA RINFUSA**»

- **FANGOSO E LIQUIDO** ➡ modalità di trasporto «**IN COLLI**»

IDENTIFICAZIONE DEL CODICE RIFIUTO O CODICE E.E.R.

I rifiuti sono identificati all'interno dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (riportato nell'allegato D della parte IV del D.lgs. N. 152/2006) mediante un codice a 6 cifre di cui:

- Le prime 2 identificano la fonte che ha generato il rifiuto (settore produttivo di provenienza del rifiuto);
- La terza e quarta identificano il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto;
- Le ultime 2 cifre individuano la singola tipologia di rifiuto. I rifiuti pericolosi vengono identificati graficamente con un asterisco dopo le ultime 2 cifre es. 08.01.11* (pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose).

ESEMPIO: 17.01.07

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione

17.01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CODICE-RIFIUTO

1. Identificare la FONTE DEL RIFIUTO

- 01- Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02- Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03- Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04- Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05- Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06- Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07- Rifiuti dei processi chimici organici
- 08- Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09- Rifiuti dell'industria fotografica
- 10- Rifiuti provenienti da processi termici
- 11- Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12- Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13- Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili)
- 14- Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto
- 15- Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
- 16- Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17- Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione
- 18- Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
- 19- Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20- Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

2. Identificare il PROCESSO che ha originato il rifiuto

02- Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02.01- Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02.02- Rifiuti della preparazione e della lavorazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02.03- Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02.04- Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02.05- Rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02.06- Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02.07- Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

3. Individuare la TIPOLOGIA DI RIFIUTO

02- Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02.01- Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02.01.01- fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02.01.02- scarti di tessuti animali

02.01.03- scarti di tessuti vegetali

02.01.04- rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

.....

02.01.99- rifiuti non altrimenti specificati

ATTENZIONE! Sull'utilizzo dei codici E.E.R. 99 cfr **Circolare Albo n. 6/2020**

ISCRIZIONE CAT. 2 BIS: IMPRESA EDILE

Le imprese che svolgono e hanno denunciato al Registro Imprese competente l'«**attività di edilizia**» possono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2bis per il trasporto dei propri rifiuti (in alternativa all'affidamento dell'incarico a trasportatori terzi).

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono:

- Tutti i EER del capitolo **15 (rifiuti di imballaggio)**;
- Tutti i EER del capitolo **08.01 (rifiuti derivanti dall'uso e rimozioni di pitture e vernici), 08.02 (rifiuti derivanti dall'uso di altri rivestimenti, inclusi materiali ceramici), 08.04 (rifiuti derivanti dall'uso di sigillanti e adesivi)**;
- Tutti i EER del capitolo **17 (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione), con esclusione dei codici 17.06.01* e 17.06.05* (attribuibili solo se l'impresa risulta iscritta in categoria 10)**;
- Il codice EER **20.02.01 (rifiuti biodegradabili per taglio e sfalciamento per preparazione del cantiere)**;
- Il codice **EER 20.03.07 (rifiuti ingombranti)** allegando all'istanza dettagliato ciclo produttivo (Circolare Comitato n. 691/2013)

ISCRIZIONE CAT. 2 BIS: IMPRESA AGRICOLA

Le imprese che svolgono e hanno denunciato al Registro Imprese competente l'«**attività di coltivazioni agricole e allevamento di animali**» possono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2bis per il trasporto dei propri rifiuti (in alternativa all'affidamento dell'incarico a trasportatori terzi).

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono:

- Tutti i EER del capitolo **15 (rifiuti di imballaggio)**;
- Tutti i EER del capitolo **02.01 (Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca) tranne 02.01.02 e 02.01.06**;
- Solo i codici EER **17.01.01 (cemento), 17.02.01 (legno), 17.02.03 (plastica)**

ISCRIZIONE CAT. 2 BIS: GIARDINAGGIO

Le imprese che svolgono e hanno denunciato al Registro Imprese competente l'«**attività di cura e manutenzione del paesaggio**» possono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2bis per il trasporto dei propri rifiuti (in alternativa all'affidamento dell'incarico a trasportatori terzi).

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono:

- Tutti i EER del capitolo **15 (rifiuti di imballaggio)**;
- Solo i codici EER **17.01.01 (cemento), 17.01.02 (mattoni), 17.01.03 (mattonelle e ceramiche), 17.01.07 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle...), 17.09.04 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione)**;
- I codici EER **20.02.01 (rifiuti biodegradabili), 20.02.02 (terra e roccia)** provenienti da giardini e parchi.

Circolare n. 1 del 14/02/2023: qualora l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da operazioni di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche o anche private ma adibite ad uso pubblico (rifiuti urbani), sia effettuata dal soggetto che ha l'appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come «produttore iniziale del rifiuto» e pertanto potrà iscriversi in categoria 2bis.

ISCRIZIONE CAT. 2 BIS: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Le imprese che svolgono e hanno denunciato al Registro Imprese competente l'«**attività di installazione e manutenzione impianti elettrici ed elettronici**» possono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2bis per il trasporto dei propri rifiuti (in alternativa all'affidamento dell'incarico a trasportatori terzi).

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono:

- Tutti i EER del capitolo **15 (rifiuti di imballaggio)**;
- Solo i codici EER **16.02.13* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi), 16.02.14 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso senza componenti pericolose), 16.02.15* (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso) e 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15)**;
- Tutti i codici EER del capitolo **16.06 (batterie ed accumulatori) tranne il codice pericoloso 16.06.06* (elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata)**;
- Tutti i codici EER del capitolo **17.01 (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 17.02 (legno, vetro e plastica) e 17.04 (metalli)**;

ISCRIZIONE CAT. 2 BIS: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono:

- Solo i codici EER **17.03.02** (miscele bituminose), **17.05.04** (terra e roccia), **17.06.04** (materiali isolanti), **17.08.02** (materiali da costruzione a base di gesso), **17.09.03*** (altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose), **17.09.04** (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione);
- Solo il codice **20.01.21*** (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio).

ISCRIZIONE CAT. 2 BIS: INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

Le imprese che svolgono e hanno denunciato al Registro Imprese competente l'«attività di installazione e manutenzione impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria» possono iscriversi all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2bis per il trasporto dei propri rifiuti (in alternativa all'affidamento dell'incarico a trasportatori terzi).

I codici rifiuto (codici EER) attinenti l'attività sono:

- Tutti i EER del capitolo **15** (rifiuti di imballaggio);
- Solo i codici **10.01.01** (ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia), **10.01.02** (ceneri leggere di carbone), **10.01.03** (ceneri leggere di torba e di legno non trattato), **10.01.04*** (ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia);
- Se iscritta FGAS sono autorizzabili anche **14.06.01*** (clorofluorocarburi, HCFC, HFC), **14.06.02*** (altri solventi e miscele di solventi, alogenati), **16.02.11*** (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC);
- Solo i codici EER **16.02.13*** (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi), **16.02.14** (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso senza componenti pericolose), **16.02.15*** (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso) e **160216** (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce **16.02.15**);

ISCRIZIONE CAT. 2 BIS: INSTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI

- Tutti i codici EER del capitolo **17.01 (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche)**;
- **Solo i codici EER 17.02.01 (legno), 17.02.02 (vetro), 17.02.03 (plastica)**
- Tutti i codici EER del capitolo **17.04 (metalli)**;
- Solo i codici EER **17.06.03* (materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose), 17.06.04 (materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03)**. Se l'impresa richiedente è iscritta in categoria 10 sono autorizzabili anche **17.06.01* (materiali isolanti contenenti amianto) e 17.06.05* (materiali da costruzione contenenti amianto)**;
- Solo il codice EER **17.09.04 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione)**.

NORMATIVA ALBO SUI CODICI 20 IN CAT 2BIS

Circolare 691 del 12 giugno 2013: prevede la possibilità di autorizzare il codice **20.03.07** (rifiuti ingombranti) in categoria 2 bis alle imprese edili purchè «proveniente da attività del cantiere edile connessa all'attività di costruzione e demolizione»;

Circolare n. 6 del 10 luglio 2019: prevede la possibilità di autorizzare il codice **20.03.07** (rifiuti ingombranti) in categoria 2bis alle imprese che svolgono «attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili»

Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020: prevede la possibilità di autorizzare il codice-rifiuto **20.03.03** (residui della pulizia stradale) per le imprese che effettuano lo «spazzamento meccanizzato di aree private», qualora l'impresa che ha effettuato lo spazzamento meccanizzato si configuri come produttore iniziale del rifiuto

NORMATIVA ALBO SUI CODICI 20 IN CAT 2BIS

Delibera n. 7 del 28 luglio 2021: prevede la possibilità di autorizzare in categoria 2bis i **codici-rifiuto di cui all'Allegato L- quater del D.lgs 116/2020**

- ✓ **20.01.01** (carta e cartone), **20.01.02** (vetro), **20.01.08** (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), **20.01.10** (abbigliamento), **20.01.11** (prodotti tessili), **20.01.28** (vernici, inchiostri, adesivi e resine), **20.01.30** (detergenti), **20.01.38** (legno), **20.01.39** (plastica), **20.01.40** (metallo), **20.02.01** (rifiuti biodegradabili), **20.02.03** (altri rifiuti non biodegradabili), **20.03.01** (rifiuti urbani indifferenziati), **20.03.02** (rifiuti dei mercati) e **20.03.07** (rifiuti ingombranti)
- ✓ alle imprese che svolgono le **attività di cui all'Allegato L-quinquies D.lgs 116/2020** solo se «derivanti dalla propria attività» e previo invio del relativo ciclo produttivo.

DALL'ISCRIZIONE AL RINNOVO

LE VARIAZIONI DELL'ISCRIZIONE - art. 18 D.M. 120/2014

ART. 18 comma 1 DM 3 giugno 2014, n. 120

Le imprese e gli enti iscritti in categoria 2bis sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni **ATTO O FATTO CHE COMPORTI MODIFICA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO ENTRO 30 GIORNI DAL SUO VERIFICARSI.**

Le variazioni possono riguardare:

1. I MEZZI

- CANCELLAZIONE DI MEZZI NON PIU' NELLA DISPONIBILITA' DELL'IMPRESA
- INSERIMENTO DI NUOVI MEZZI: è possibile richiederne l'utilizzo immediato allegando alla comunicazione di variazione la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- REIMMATRICOLAZIONE
- MODIFICA TITOLO DI DISPONIBILITA' ES. DA LEASING A PROPRIETA'
- PROROGA LOCAZIONE/COMODATO/USUFRUTTO/PATTO DI RISERVATO DOMINIO/AFFITTO D'AZIENDA

LE VARIAZIONI DELL'ISCRIZIONE - art. 18 D.M. 120/2014

2. I CODICI RIFIUTO

- AGGIUNTA CODICI- RIFIUTO
- CANCELLAZIONE CODICI-RIFIUTO

3. CANCELLAZIONE DELL'IMPRESA DALL'ALBO (solo per imprese attive al Registro Imprese)

ATTENZIONE! Art. 18 comma 3 DM 3 giugno 2014, n.120: Le variazioni effettuate al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d'ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal repertorio economico amministrativo alla sezione regionale stessa che provvede entro 30 giorni a recepire le modifiche dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.

IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

art. 22 comma 1 DM 3 giugno 2014, n. 120

Le imprese e gli enti iscritti in categoria 2bis sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni **DIECI ANNI**, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

La domanda di rinnovo deve essere presentata **CINQUE MESI prima della scadenza dell'iscrizione**.

Le domande presentate oltre i 5 mesi non impediscono il rinnovo, ma potrebbero comportare, allo scadere dell'iscrizione, l'impossibilità di trasportare rifiuti fino all'ottenimento del provvedimento di rinnovo.

La **mancata presentazione dell'istanza di rinnovo** alla scadenza dell'iscrizione comporta, invece, la **scadenza dell'iscrizione all'Albo**.

ATTENZIONE! Nell'istanza di rinnovo non è possibile apportare variazioni rispetto a quanto autorizzato.

IL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

art. 22 comma 1 DM 3 giugno 2014, n. 120

DELIBERAZIONE n. 2 del 24 giugno 2020 del Comitato Nazionale

L'**efficacia** e la **validità** dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati in data antecedente alla data di scadenza dell'iscrizione in essere, **decorrono dal giorno successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa**.

COSTI

45

ISCRIZIONE/RINNOVO

Presentazione istanza:

- **10,00 euro** (diritti di segreteria): pagamento online (MAV, CARTA DI CREDITO, ICONTO O PREPAGATO TELEMACO, PAGOPA)
- **16,00 euro** (imposta di bollo sull'istanza): pagamento online (MAV, CARTA DI CREDITO, ICONTO O PREPAGATO TELEMACO, PAGOPA)

Rilascio provvedimento autorizzativo:

- **16,00 euro** (imposta di bollo sul provvedimento): pagamento online (MAV, CARTA DI CREDITO, ICONTO O PREPAGATO TELEMACO, PAGOPA)
- **168,00 euro** (tassa di concessione governativa): pagamento tramite BOLLETTINO POSTALE intestato all'Agenzia delle Entrate, conto corrente 8003, codice causale 8617, tipo versamento «rilascio». Il bollettino pagato dovrà essere trasmesso alla Sezione regionale allegandolo nella sezione Diritti dell'area riservata sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- **50,00 euro o frazione** in base al mese di iscrizione (diritto annuale): pagamento online (CARTA DI CREDITO, PAGOPA)

46

VARIAZIONE

Presentazione istanza:

- **10,00 euro** (diritti di segreteria): pagamento online (MAV, CARTA DI CREDITO, ICONTO O PREPAGATO TELEMACO, PAGOPA)
- **16,00 euro** (imposta di bollo sull'istanza): pagamento online (MAV, CARTA DI CREDITO, ICONTO O PREPAGATO TELEMACO, PAGOPA)

Rilascio provvedimento autorizzativo:

- **16,00 euro** (imposta di bollo sul provvedimento): pagamento online (MAV, CARTA DI CREDITO, ICONTO O PREPAGATO TELEMACO, PAGOPA)

ATTENZIONE! I PAGAMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO devono essere effettuati **ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA PEC DI COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**, altrimenti il provvedimento viene **REVOCATO** ai sensi dell'art. 9-bis, commi 2 e 4, della deliberazione n.2 dell'11 settembre 2013 (modificata dalla delibera n. 1 del 10 febbraio 2016).

DIRITTO ANNUALE

- **50,00 euro**: pagamento ENTRO IL 30 APRILE dall'area riservata dell'impresa Sezione Diritti (MAV, CARTA DI CREDITO, ICONTO O PREPAGATO TELEMACO, PAGOPA)

ATTENZIONE! IL MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE comporta la **SOSPENSIONE DALL'ALBO** e, decorso un anno dalla notifica tramite pec o dalla pubblicazione sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la **CANCELLAZIONE D'UFFICIO**.



 Sezione Regionale
Toscana
Albo Nazionale Gestori Ambientali

Grazie per l'attenzione!

CONTATTI:
ambiente@fi.camcom.it
promozione.ambiente@fi.camcom.it